
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Settore Finanze e Personale

Servizio Sistemi Informativi e Ict



Regolamento per l'accesso telematico ai dati ed alle relative banche dati

(D.Lgs. 82/2005, art. 52)



Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), le modalità di pubblicazione dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso del Comune di Campiglia Marittima (di seguito Comune) e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo degli stessi.

2. I dati pubblici del Comune di Campiglia Marittima presenti nelle banche dati, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente.

3 Sulla base delle finalità enunciate al comma 1 del presente articolo, il Comune rende disponibili, sul proprio portale web istituzionale, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 2 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai dati pubblicati sul portale istituzionale del Comune nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 3. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune i dati:

- a) acquisiti per finalità istituzionali da soggetti terzi, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente;
- b) acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 3 - Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on-line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5. I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da salvaguardare:

- a) la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- b) il diritto di terzi al segreto industriale;
- c) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) la disciplina sul Sistema statistico nazionale;
- e) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni.

6. Non saranno oggetto di pubblicazione i dati sensibili così come definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 4 - Pubblicazione dei dati

1. Il Comune, attraverso il proprio portale web, pubblica i dati secondo le specifiche indicate nelle schede relative alle proprie banche dati, allegate al presente Regolamento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. I dati sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 3. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 3, si procede in prima istanza ad rendere anonimi sia i dati personali sia, se presenti, altri dati non divulgabili e, come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.

3. La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati proprietari laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.

4. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

5. Il Comune rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano cercando di curarne la completezza e affidabilità. Il Comune comunque non garantisce che i dati stessi non possano contenere eventuali difetti latenti o di altro tipo.

Art. 5 - Riutilizzo dei dati

1. I dati pubblicati sono resi disponibili, di norma in formato digitale elaborabile e aperto, con licenze che ne consentano il riutilizzo gratuito, secondo le specifiche indicate nelle schede relative alle proprie banche dati di cui al primo comma del precedente art. 4.

2. I dati e documenti che il Comune pubblica sul sito istituzionale senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

3. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

Art. 6 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Dirigenti delle singole strutture di vertice detentrici dei dati stessi.

2. L'ufficio responsabile della trasparenza è responsabile del coordinamento e della supervisione alla pubblicazione dei dati sul portale istituzionale del Comune.

Art. 7 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme al relativo catalogo dei dati, dei metadati e delle banche comunali.